

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1581

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori FASSONE, AYALA, FRANCO Vittoria
e MARITATI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 2002

—————

Istituzione dell’ufficio unico giudiziario per la famiglia,
il minore e la persona

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge vuole cogliere la necessità di riforma dell'ordinamento minorile derivante dalla più recente elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, dalle emergenze dettate dalla prassi e dal dovere di adeguamento al nuovo dettato dell'articolo 111 della Costituzione.

Resta fermo, nell'elaborazione della riforma, il quadro di principi e valori che, in approssimazione successiva e nei settanta anni trascorsi dall'istituzione dei tribunali minorili, ha composto l'insieme dei riferimenti - anche di fonte internazionale - cui ancora riteniamo di doverci attenere.

Questo vale in particolare per l'assunzione della soggettività minorile come non assimilabile, per difetto di personalità, a quella dell'adulto, e questo tanto più oggi, epoca in cui la cultura scientifica, che dei minori si occupa, ci mostra la necessità di evitare ogni sbrigativa assimilazione nella delicata e preziosa materia della vita e del destino di ciascun minorenne.

Da questa premessa derivano direttamente la valorizzazione dell'esperienza specialistica dei magistrati minorili, togati e non, ed una più rigorosa determinazione degli ambiti della giurisdizione che è necessario restino riservati alla magistratura togata.

Ci è poi sembrato di dovere prescrivere che analoghi criteri di specializzazione consentano l'ufficio del pubblico ministero.

Opzione di fondo del presente disegno di legge è quella riguardante la possibilità di incardinare il nuovo ufficio unico per la famiglia, il minore e la persona, di seguito denominato «tribunale per la famiglia», esclusivamente nell'ambito del tribunale ordinario, escludendo tuttavia i tribunali medio-piccoli nei quali vi sarebbe il rischio, visto il numero esiguo dell'organico, che la specializ-

zazione dei magistrati si vanifichi, e collegando invece il nuovo ufficio giudiziario a quel circuito intermedio, peraltro già collaudato a proposito degli uffici di sorveglianza, che permetterebbe di limitare il numero a 56 in luogo dei possibili 164 nuovi tribunali per la famiglia. Questa soluzione consentirebbe di evitare la eccessiva burocratizzazione che la istituzione di un nuovo tribunale causerebbe: solo nelle procure della Repubblica presso il nuovo tribunale vi sarebbe necessità di insediare almeno un procuratore capo e due sostituti, con una moltiplicazione di incarichi e un organico eccessivo rispetto ai bacini di utenza dei tribunali minori, e con una ulteriore difficoltà per il regime transitorio da adottare, nel quale si verificherebbe il primo caso di soppressione di un ufficio (l'attuale tribunale per i minorenni, che resterebbe operante per i procedimenti pendenti, ma con un volume di affari progressivamente tendente a zero) prima che quello nuovo sia costituito e con il dilemma della destinazione al vecchio o al nuovo tribunale delle cause sopravvenute dopo l'entrata in vigore della legge. La scelta adottata consente, ad opinione dei firmatari, di evitare tali problemi di diritto transitorio, consentendo ai preposti agli uffici, nelle more della entrata a regime delle istituende sezioni specializzate, di attribuire al personale già esistente la competenza a trattare dei nuovi procedimenti.

È in questa logica che all'articolo 1 si prevede l'istituzione del tribunale per la famiglia nelle sedi di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con competenze in ambito civile per tutte le materie relative al diritto di famiglia e della persona previste dal Libro I, Titoli da VI a XIV, del codice civile. Nello stesso articolo 1, al

comma 4, si affronta il problema della composizione collegiale o monocratica del giudice, con una scelta volta a contemperare le esigenze di snellezza con le garanzie di specializzazione del giudice del nuovo ufficio per il minore. Optando per una composizione esclusivamente monocratica sparirebbe la componente laica del giudice minorile, che invece i promotori intendono mantenere e valorizzare, mentre la scelta per un giudice esclusivamente collegiale avrebbe travolto la filosofia di base della riforma del giudice unico, che buona prova di sè ha già dato in questi primi anni di applicazione.

Conseguentemente si sono individuate determinate materie da sottoporre al giudizio monocratico, e in esse, essendo illogico ipotizzare una doppia monocraticità (togata e laica), e d'altro canto avendo esse un limitato contenuto specialistico, si è prevista la presenza del solo giudice togato.

L'articolo 2 riguarda l'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per la famiglia, nel senso già detto di avvalersi della professionalità di magistrati ordinari e onorari che vantino i requisiti di professionalità dettati dall'articolo 2 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, mentre l'articolo 3 istituisce le sezioni specializzate presso le Corti d'appello e la Corte di cassazione, competenti a decidere sulle impugnazioni proposte avverso i provvedimenti del tribunale per la famiglia.

Nell'ambito della istituzione del nuovo tribunale per la famiglia e delle sezioni specializzate presso le Corti d'appello, l'articolo 4 attribuisce al Consiglio superiore della magistratura (CSM) la competenza a valutare le specifiche competenze e attitudini dei magistrati da assegnare all'istituendo tribunale per la famiglia, stabilendo altresì che tali magistrati non debbano cumulare altri incarichi, salvo il caso di supplenze o applicazioni disposte in caso di necessità non altrimenti fronteggiabili.

L'articolo 5 indica analiticamente le materie nelle quali il tribunale per la famiglia giudica in composizione monocratica, ferma restando la composizione collegiale in tutte le materie non espressamente elencate.

L'articolo 6 chiarisce che il tribunale per la famiglia in materia penale opera sempre in composizione collegiale e che in caso di parità di opinioni all'interno del collegio prevale quella più favorevole all'imputato. Nello stesso articolo viene prevista la possibilità di disporre la riunione con procedimenti connessi relativi ad imputati maggiorenni, purchè tale riunione non nuoccia agli interessi del minore, e ciò al fine di evitare al minore la doppia esperienza: imputato nel suo processo e imputato connesso in quello dei coimputati maggiorenni.

Gli articoli 8 e seguenti fissano le disposizioni transitorie e finali, indicando in sessanta giorni il termine entro il quale il Ministro della giustizia, sentito il CSM, individua gli organici delle sezioni specializzate e nel più ampio termine di duecento giorni dopo l'entrata in vigore della legge il momento in cui cessa la operatività degli attuali tribunali per i minorenni di cui al citato regio decreto-legge n. 1404 del 1934, e avviene il trasferimento degli affari penali pendenti alle nuove sezioni specializzate del tribunale per la famiglia competente.

Per quanto concerne invece i procedimenti civili pendenti alla data di entrata in vigore della legge, essi proseguono davanti all'ufficio originario, mentre le domande presentate dopo tale data sono proposte davanti al nuovo ufficio, competente ai sensi dell'articolo 1.

L'articolo 10 disciplina il regime transitorio relativo ai magistrati appartenenti all'attuale tribunale per i minorenni, chiarendo che coloro che ora svolgono la propria attività all'interno di questa struttura possono, su loro domanda e con precedenza sulle altre, essere destinati, assumendo le medesime funzioni, al nuovo tribunale per la famiglia e alle nuove sezioni specializzate.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

COSTITUZIONE DELL'UFFICIO E SUA COMPETENZA

Art. 1.

(Istituzione del tribunale per la famiglia)

1. È istituito l'ufficio unico giudiziario per la famiglia, il minore e la persona, di seguito denominato «tribunale per la famiglia», avente competenza:

a) nell'ambito civile, per le materie disciplinate dal Libro I, Titoli VI, VII, VIII, IX, IX-bis, X, XI, XII, XIII e XIV, del codice civile, nonché dalla legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, dall'articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e successive modificazioni, dall'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194, dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e dalla legge 4 aprile 2001, n. 154;

b) nell'ambito amministrativo, per le materie e le situazioni disciplinate nella parte III del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni;

c) nell'ambito penale, per tutti i reati commessi da persona minore di età.

2. Il tribunale per la famiglia è ubicato in ciascuna delle sedi di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, ed ha giurisdizione sul territorio ricompreso nel circondario degli uffici di cui a ciascuna delle predette sedi, indicati nella medesima tabella.

3. Il tribunale per la famiglia costituisce sezione specializzata del tribunale presso ciascuna delle sedi di cui al comma 2. Esso è presieduto da un magistrato avente qualifica non inferiore a magistrato di appello, ed è composto da magistrati ordinari e da magistrati onorari. Questi ultimi hanno i requisiti di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni.

4. Il tribunale per la famiglia giudica in composizione collegiale e monocratica. Quando giudica in composizione collegiale, è composto da due magistrati ordinari, il più anziano dei quali con funzioni di presidente, e da due magistrati onorari, di cui un uomo e una donna. Quando giudica in composizione monocratica, è costituito da un magistrato ordinario.

Art. 2.

(Ufficio del pubblico ministero)

1. La procura della Repubblica esistente presso ciascuno dei tribunali per la famiglia esercita le proprie attribuzioni, relativamente alle materie di cui all'articolo 1, avvalendosi di magistrati ordinari e di magistrati onorari. I magistrati onorari hanno i requisiti di cui al citato articolo 2 del regio decreto-legge n. 1404 del 1934, e possono essere delegati, oltre che all'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, a compiere, direttamente ovvero avvalendosi degli uffici della pubblica sicurezza o dei servizi sociali, gli accertamenti sulle condizioni dei minori e delle famiglie interessate.

Art. 3.

(Sezioni specializzate presso le Corti di appello e la Corte di cassazione)

1. Presso ciascuna Corte di appello e presso la Corte di cassazione sono istituite sezioni specializzate competenti a decidere sulle impugnazioni proposte avverso i provvedimenti del tribunale per la famiglia.

2. La sezione specializzata della Corte d'appello, di cui al comma 1, giudica con la presenza di due magistrati ordinari e due magistrati onorari, di cui un uomo e una donna, aventi i requisiti di cui al citato articolo 2 del regio decreto-legge n. 1404 del 1934.

Art. 4.

(Assegnazione dei magistrati)

1. Il Consiglio superiore della magistratura assegna ai tribunali per la famiglia, alle procure della Repubblica presso i medesimi e alle sezioni specializzate delle Corti di appello, magistrati aventi specifica competenza e attitudine, risultanti o da precedente positiva esperienza nella funzione, o dalla partecipazione a corsi di qualificazione professionale.

2. I magistrati del tribunale per la famiglia non debbono essere adibiti ad altre funzioni, salvo che per supplenze o applicazioni disposte in caso di necessità non altrimenti fronteggiabili.

Art. 5.

(Competenza monocratica o collegiale in materia civile)

1. Il tribunale per la famiglia giudica in composizione monocratica:

a) nelle materie di cui ai seguenti articoli del codice civile:

1) 84 e 90, in materia di autorizzazione del minore a contrarre matrimonio;

2) 145, in materia di intervento del giudice in situazioni di disaccordo coniugale;

3) 158, in materia di separazione consensuale, in assenza di figli;

4) 171, in materia di attribuzione del fondo patrimoniale;

5) 252, in materia di affidamento del figlio naturale;

6) 262 e 264, in materia di assunzione del cognome del padre, e relativa impugnazione;

7) 273, in materia di autorizzazione all'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità;

8) 316, in materia di contrasti nell'esercizio della potestà dei genitori;

9) 344 e seguenti, per ciò che concerne le attribuzioni già assegnate al giudice tutelare;

b) nelle materie di cui all'articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e successive modificazioni, all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194, ed all'articolo 4, commi 1 e 5, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni.

2. Il tribunale per la famiglia giudica in composizione collegiale in tutte le restanti materie. In caso di parità di opinioni prevale quella del presidente del collegio giudicante.

3. La competenza appartiene comunque al tribunale per la famiglia quando la domanda ha ad oggetto, insieme ad altre, una delle materie di cui all'articolo 1. La competenza non può essere derogata per accordo tra le parti.

Art. 6.

(Competenza penale)

1. Nel procedimento penale a carico di minorenni il tribunale per la famiglia e la procura della Repubblica osservano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, in quanto compatibili.

2. Il tribunale per la famiglia nella materia penale opera in composizione collegiale. In caso di parità di opinioni prevale quella più favorevole all'imputato.

3. Presso ogni ufficio sede del tribunale per la famiglia, nella sezione specializzata o fra i giudici per le indagini preliminari, sono individuati uno o più giudici, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 4, i quali sono incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari. L'organizzazione del lavoro dei predetti giudici è attribuita al più anziano.

4. Le funzioni di giudice dell'udienza preliminare sono svolte da un collegio costituito da un magistrato ordinario e da due giudici onorari, di cui un uomo e una donna.

5. Può essere disposta, davanti al tribunale per la famiglia, al giudice per le indagini preliminari e al giudice dell'udienza preliminare presso il medesimo, la riunione con procedimenti relativi ad imputati maggiorenni in caso di connessione, quando la relativa competenza appartenga al medesimo ufficio e il giudice ritenga che la riunione non nuoccia agli interessi dei minori.

6. Le funzioni di magistrato di sorveglianza sono esercitate da un giudice facente parte del tribunale per la famiglia. Le funzioni del tribunale di sorveglianza sono svolte da un collegio avente la composizione di cui al comma 4.

Art. 7.

(Competenza amministrativa)

1. Nelle materie di sua competenza, di cui alla parte III del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, della legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni, il tribunale per la famiglia adotta, in composizione collegiale, i provvedimenti ivi considerati ed effettua

gli accertamenti necessari per mezzo di uno dei suoi componenti, a tal fine designato.

CAPO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 8.

*(Entrata in vigore e termine
per la costituzione degli uffici)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, individua e definisce con decreto gli organici delle sezioni specializzate dei tribunali per la famiglia e delle relative procure della Repubblica.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2, i magistrati interessati possono proporre domanda di trasferimento. Entro i successivi sessanta giorni il Consiglio superiore della magistratura provvede alle relative nomine.

4. Il Ministro della giustizia provvede affinché le sezioni specializzate dei tribunali per la famiglia siano costituite, e simultaneamente operanti, entro il termine di cui al comma 5.

5. A decorrere dal duecentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di operare i tribunali per i minorenni, di cui al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e gli affari pendenti davanti agli stessi sono trasferiti alla sezione specializzata del tribunale per la famiglia competente.

Art. 9.

(Disposizioni per i procedimenti in corso)

1. I procedimenti civili in corso alla data di entrata in vigore della presente legge proseguono davanti all'ufficio presso il quale sono pendenti, comunque non oltre il termine di cui al comma 5 dell'articolo 8. Le domande successive a tale data sono proposte davanti all'ufficio presso il quale deve essere costituito il tribunale per la famiglia, competente ai sensi dell'articolo 1.

2. I procedimenti penali per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia in corso l'udienza preliminare o sia già stato dichiarato aperto il dibattimento proseguono davanti al tribunale per i minorenni, che ne esaurisce la celebrazione entro il termine di cui al comma 5 dell'articolo 8.

3. In ogni altro caso la competenza appartiene o è trasferita al tribunale per la famiglia a decorrere dal termine di cui al comma 5 dell'articolo 8.

Art. 10.

(Disposizioni relative ai magistrati)

1. I presidenti dei tribunali per i minorenni sono destinati, a loro domanda e con priorità su ogni altra richiesta, alle funzioni di presidente del tribunale per la famiglia, in uno qualsiasi degli uffici presso i quali lo stesso è istituito.

2. I procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni sono destinati, a loro domanda, anche in soprannumero riasorbibile con le successive vacanze, alle funzioni di aggiunto presso una procura della Repubblica che contempli tale funzione, e in essa coordinano i magistrati che si occupano degli affari di competenza del tribunale per la famiglia.

3. I giudici ed i sostituti dei tribunali per i minorenni e delle relative procure della Re-

pubblica sono destinati, a loro domanda e con priorità su ogni altra, alle sezioni specializzate dei tribunali per la famiglia ed alle procure della Repubblica corrispondenti, nei limiti degli organici definiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 8.

4. Qualora non propongano domanda ai sensi dei commi da 1 a 3, i magistrati ivi considerati possono chiedere, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed anche in deroga al disposto dell'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, l'assegnazione a posti vacanti pubblicati.

5. La destinazione prevista in applicazione dei commi da 1 a 4 del presente articolo non costituisce trasferimento ad altri effetti, ed in particolare agli effetti previsti dal citato articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto n. 12 del 1941, e dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, e successive modificazioni.

6. I giudici onorari presso i tribunali per i minorenni sono assegnati, a loro domanda, alle sezioni specializzate dei tribunali per la famiglia, entro i limiti di organico definiti dal Consiglio superiore della magistratura.

